SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 1950

(36ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (N. 1208):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 367, 369 370
CASTAGNO, *relatore* 368
DE LUCA 368 369 370
TAMBURRANO 368
DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 370

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Carmagnola, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Origlia, Perini, Pezzuglio, Ricci Federico, Rosati, Roveda, Sartori, Tamburrano, Tartufoli.

È altresì presente l'onorevole Di Giovanni, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

CARON, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (N. 1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 ».

Ritengo opportuno ricordare agli onorevoli colleghi che la nostra Commissione ha già discusso la prima parte di questo disegno di legge; resta ora soltanto da esaminare la parte di esso riguardante particolarmente le penalità, che debbono essere aggiornate nei confronti della legge precedente del 1890.

È stata in proposito interpellata la Commissione di grazia e giustizia, la cui risposta termina con queste conclusioni: « La seconda Commissione dà parere favorevole all'approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge, però con alcune modifiche di carattere formale che risultano dal testo che qui si propone:

Art. 4.

L'articolo 31 del predetto testo unico, già modificato dell'articolo 1 del decreto legislativo

luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituto dal seguente:

" È punito:

1) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20 mila, chiunque ponga in vendita e introduca in commercio pesi, misure o strumenti per pesare o misurare mancanti di bollo di prima verifica;

2) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10 mila:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritta dell'articolo 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare o misurare, rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

d) chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nei quali sia prevista una pena speciale;

3) con l'ammenda di lire 4.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 e con l'ammenda di lire 2.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

" L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contraddizione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giundizio " ».

CASTAGNO, *relatore*. Le osservazioni che io avevo fatto nella relazione in merito a questo articolo riguardavano essenzialmente il fatto che mentre nel decreto luogotenenziale 26 aprile 1946, il punto I° era suddiviso in due parti *a*) e *b*), si era ritenuto opportuno di sopprimere la lettera *b*) rimandando la materia da essa regolata alla legge generale, cioè al Codice penale. Io osservavo però che le pene venivano ad essere di entità diversa e mentre il vecchio decreto del 1890 ed il decreto legislativo luogotenenziale del 1946 colpivano le due infrazioni con la stessa pena pecunaria, abolendo la lettera *b*) e rimandando la sua materia al Codice penale, si veniva a creare una sperequazione notevole nella entità delle pene per cui la prima infrazione veniva ad essere punita con una pena molto più grave, in quanto pur essendo state aumentate due volte nel 1946 e nel 1948 le pene pecunarie, contemplate nel Codice, esse rimanevano sempre nettamente inferiori.

Allora io ponevo alla Commissione il quesito se non era opportuno tornare alla formula del 1946 che metteva sullo stesso piano le due infrazioni, superando il disposto del Codice penale. Questo era il quesito che io avevo posto e sul quale era stata già impostata una discussione abbastanza ampia. La Commissione di grazia e giustizia nel suo parere ha trascurato questo particolare.

Io ritengo che noi ormai possiamo procedere nella discussione anche perchè abbiamo qui in Commissione un numero sufficiente di competenti che sono in grado di giudicare se è accettabile la formula proposta in questo disegno di legge, oppure se è opportuno introdurre un emendamento. Io confesso che non sono in grado di poterlo fare.

DE LUCA. Il dubbio che sorse allora in Commissione fu se noi con una legge particolare potevamo modificare una norma di una legge generale come è il Codice penale. Il quesito era essenzialmente di competenza della Commissione di grazia e giustizia, ma essa nel suo parere non ha risposto al riguardo.

CASTAGNO, *relatore*. Per il resto l'unica variante che la Commissione di grazia e giustizia in sostanza propone è di sopprimere il punto 3° e di porre la sua dicitura sotto la lettera *d*) del punto 2°. Si tratta quindi di una variazione di pura forma che non incide sulla sostanza.

TAMBURRANO. Io credo che possiamo andare avanti nella discussione del disegno di legge in quanto l'articolo 28 del regolamento dice tassativamente: « Se una Commissione creda utile sentire il parere di un'altra Commisssione, può chiederlo prima di deliberare sul merito ». Quindi è evidente che il parere della Commissione interpellata non è vincolante e perciò noi non abbiamo alcuno osta-

colo per il proseguimento della discussione in questa sede.

Io l'altra volta notavo che la sperequazione fra le pene del Codice penale e quelle previste dalle leggi speciali era molto grave; ma allora mi era sfuggita una successiva legge per la quale le pene del Codice penale erano non solo raddoppiate per il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, ma venivano moltiplicate per otto con decreto del Capo dello Stato del 21 ottobre 1947. Nonostante questo ulteriore aumento, avremo una pena che si aggirerà fra le 800 e le 16.000 lire — il che è giusto — mentre per le altre infrazioni è stabilita una pena che va dalle 5 alle 20.000 lire. Evidentemente, pur tenendo presente le successive modificazioni apportate, la sperequazione sussiste e non è trascurabile. Ma vi sono ancora altri elementi di sperequazione: cioè secondo il Codice penale a cui si vorrebbe rimettere l'infrazione della lettera *b*) l'oblazione si verificherebbe con l'offerta di un terzo della pena, mentre per l'altra infrazione si avrebbe una forma di oblazione per la quale l'autorità amministrativa potrebbe richiedere dal minimo al massimo della pena. Per la prima infrazione si potrebbe applicare la libertà vigilata per chi sia incorso in altre pene previste dal Codice penale, mentre per l'altra infrazione tutto questo non sussiste. Io penso che se il legislatore del 1946 ha posto sullo stesso piano della pena queste due infrazioni, si possa lasciare nella legge questa lettera *b*) come è stato finora.

La preoccupazione del senatore del Luca non mi sembra possa sussistere perchè noi qui ci riferiamo ad una legge come quella del 1946 che è già stata attuata: eventualmente è con la legge del 1946 che si è sottratta della materia di competenza del Codice penale. Noi non innoveremo nulla. Mi permetto di ricordare al collega De Luca un aforisma latino: *lex specialis derogat legi generali*. Noi abbiamo questo assurdo, che l'articolo 692 del Codice penale disciplina un solo caso di questa infrazione mentre tutti gli altri sono disciplinati da leggi speciali. Io penso che per armonia legislativa sia utile conservare la lettera *b*) nel testo della legge.

DE LUCA. Quel che ha detto il collega Tamburrano mi sembra giusto, però io ho l'impressione che egli abbia dimenticato una questione formale che si riannoda ad una questione di carattere generale. Io non discuto il fatto che quando la Commissione è in sede deliberante rappresenta il potere legislativo; ma non posso fare a meno di rilevare che il Codice penale è una legge di interesse e carattere generale e come tale ogni modificazione alle sue norme andrebbe discussa dinanzi all'Assemblea generale, appunto perchè non si tratta di un problema particolare. Ora noi ci troviamo di fronte ad una disposizione che tende appunto ad innovare una materia già regolata dal Codice penale: io non discuto qui dei nostri poteri ma del potere di deroga ad una disposizione generale del Codice penale che prevede un determinato reato, poichè, quanto meno, si tratterebbe in pratica di dire: «l'articolo tale del Codice penale è derogato». Se noi abbiamo il coraggio di fare questo, andiamo avanti. Evidentemente si tratta di materia molto delicata. D'altronde noi non possiamo avere paura di dire apertamente quel che vogliamo implicitamente, cioè l'abrogazione di una norma del Codice penale. Non è necessario che questo noi lo affermiamo, poichè sappiamo benissimo che quando una determinata materia è regolata da una legge posteriore, la legge anteriore è implicitamente abrogata. Ma sostanzialmente si tratta di questo: abrogare una disposizione del Codice penale.

Mi si obietta: noi abbiamo l'autorità di un precedente. Io rispondo che l'autorità del precedente non legittima il conseguente se il precedente è errato. D'altronde faccio notare che il precedente è un decreto legislativo luogotenenziale, e noi sappiamo benissimo che la Cassazione ha dichiarato molte volte incostituzionali tali leggi.

Io quando mi trovo dinanzi ad una materia delicata come questa sono molto prudente ed effettivamente dubito che noi possiamo costituzionalmente e giuridicamente revocare in questo modo una disposizione del Codice penale che è legge generale.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, le vorrei far osservare che vi sono dei precedenti analoghi non soltanto in questo campo.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Io posso dare un chiarimento che mi auguro eliminerà i dubbi del senatore De Luca.

Anzitutto non discuto sulla possibilità che in determinate leggi speciali si trovino sanzioni penali che non intaccano la struttura delle disposizioni del Codice penale, poichè si tratta di sanzioni che il legislatore in ogni caso può stabilire sempre nell'ambito della facoltà che egli ha di applicare sanzioni che non contravvengono ai concetti generali che informano il Codice penale.

Si era potuto dubitare che la lettera *b*) del numero 1 dell'articolo 4 potesse creare una disarmonia col Codice penale ed essere giudicata come una implicita abrogazione dell'articolo 692 di esso; siccome l'ipotesi prevista dal n. 1 dell'articolo 4 che punisce « chiunque ponga in vendita o introduca in commercio, pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione », si è voluto evitare che ci fossero due disposizioni che incidessero sulla stessa materia e che ce ne potesse essere una che si ritenesse abrogativa di una norma del Codice penale. Perciò si è soppressa del numero 1 dell'articolo 4 la lettera *b*), considerando appunto che tale caso è già contemplato dal Codice penale. Quindi non si crea nè la disarmonia nè la contraddizione dato che se questa lettera *b*) fosse rimasta nell'articolo 4 sarebbe stata in contrasto con la norma del Codice penale e quindi sarebbe stata abrogativa di essa.

DE LUCA. Possiamo ridurre le altre pene in modo da adeguarle a quelle previste dall'articolo 692 del Codice penale: così si eviterebbe la sperequazione.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato all'industria e commercio*. Evidentemente se la lettera *b*), conservata al numero 1 dell'articolo 4, è abrogativa dell'articolo 692 del Codice penale, allora sorge una questione di natura costituzionale: e se cioè con una legge speciale si possa abrogare una legge di carattere generale.

PRESIDENTE. In ogni caso non bisogna dimenticare che noi stiamo riformando una legge del 1946: noi ora ci mettiamo a modificare il testo di una legge che può anche avere commesso un errore riformando una norma del Codice penale. In ogni caso l'errore è stato già commesso.

DE LUCA. Immaginiamo che la mia tesi sia giusta, non per oggi ma per il 1946. Ora, siccome l'eliminazione dell'errore, se errore è, non è difficile, non vedo perchè non si dovrebbe fare, adeguando alla pena prevista nell'ipotesi considerata dal Codice penale, le pene per le infrazioni in esso non previste.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto io riterrei opportuno rinviare l'ulteriore discussione del disegno di legge per dar tempo al relatore di studiare il modo di adeguare le pene per le infrazioni non previste dal Codice penale a quelle comminate dal Codice stesso per le ipotesi da esso previste.

(*Così rimane stabilito*).